

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

Legge di bilancio 2019: esame della mini-Ires_1

11 Febbraio 2019

Società ed enti possono assoggettare una parte dell'imponibile all'aliquota ridotta del 15%; l'agevolazione è applicabile anche in caso di consolidato e trasparenza fiscale



Quando la notifica alla società non possa essere eseguita presso la sede di questa e neppure al legale rappresentante che risieda in diverso comune con le modalità degli articoli 138, 139, 140 e 141, codice di procedura civile, la regola per cui il perfezionamento dell'iter notificatorio si verifica dopo otto giorni dall'affissione all'albo comunale non opera quando detto soggetto abbia preventivamente provveduto

al ritiro dell'atto.

Questa è la *regula iuris* affermata dalla Cassazione nell'ordinanza n. 2184 del 25 gennaio 2019, ove si ribadisce che la speciale disciplina in materia è posta a tutela dell'operatività dell'amministrazione finanziaria.

La vicenda processuale

Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'accertamento tributario notificatole relativamente all'anno d'imposta 2004.

La sfavorevole pronuncia di prime cure veniva confermata dal collegio di secondo grado, che ribadiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, osservando, per quanto qui di rilievo, che la duplice notifica dell'avviso fiscale si era perfezionata il medesimo giorno (18 dicembre 2009) sia nei confronti della società sia nei riguardi del suo legale rappresentante e che, da quella data, era inutilmente decorso il termine per l'impugnazione.

L'interessato ricorreva in sede di legittimità, censurando il *decisum* dei giudici regionali per avere ritenuto valida la notifica dell'accertamento nei confronti della società e per non aver invece ritenuto che, rispetto alla notifica nei confronti del legale rappresentante, la cui residenza era in un comune diverso da quello in cui l'ente aveva il domicilio fiscale, doveva trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973.

In breve, secondo la parte privata, in applicazione della citata norma, la notifica nei confronti del rappresentante il cui domicilio non coincideva con quello della persona giuridica avrebbe dovuto ritenersi perfezionata il 25 dicembre 2009, ovvero l'ottavo giorno successivo a quello (17 dicembre 2009) dell'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, con conseguente tempestività dell'originario ricorso.

Tra le numerose misure fiscali contenute nella legge di bilancio per il 2019 vi è anche quella che prevede l'applicazione, a determinate condizioni, di un'aliquota Ires agevolata (aliquota ordinaria ridotta di nove punti percentuali) a favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti ("mini Ires" - articolo 1, commi **28-34**, legge 145/2018).

Con questo contributo si intende fornire una sintetica descrizione degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina. A tal fine, nella prima parte verranno analizzati l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione, mentre la seconda e ultima parte sarà dedicata all'esame delle relative regole di determinazione.

A chi è rivolta

La misura di favore è indirizzata ai soggetti passivi Ires, e cioè alle società e agli enti elencati nell'**articolo 73**, Tuir.

In cosa consiste

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i soggetti Ires possono assoggettare il reddito complessivo netto dichiarato all'aliquota del 15% (aliquota Ires ordinaria del 24% ridotta di nove punti percentuali) per la **parte** corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei **limiti** dell'importo corrispondente alla **somma** tra:

- gli **investimenti** effettuati in beni strumentali materiali nuovi (ex **articolo 102**, Tuir)

- il **costo del personale** dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Per effetto della nuova disciplina, quindi, l'aliquota Ires ridotta è applicabile a una parte dell'imponibile. La quota agevolabile deve essere calcolata facendo riferimento a due parametri:

- **utili** accantonati a **riserve** diverse da quelle non disponibili
- **somma** degli **investimenti** e costo del **personale dipendente**.

In altri termini, la parte di imponibile a cui è possibile applicare l'aliquota Ires del 15% corrisponde agli utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, ma nei limiti della somma tra investimenti e costo del personale dipendente. La determinazione della quota di reddito agevolabile, pertanto, deve essere effettuata combinando tra loro i due parametri rilevanti.

Consolidato nazionale e mondiale

Per le società e gli enti che partecipano al **consolidato nazionale** (ex articoli **117-129**, Tuir), l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. La stessa regola si applica anche all'importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il **consolidato mondiale** (ex articoli **130-142**, Tuir).

Trasparenza fiscale

In caso di opzione per la **trasparenza fiscale** (ex **articolo 115**, Tuir), l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Estensione ai soggetti Irpef

La nuova disciplina è applicabile, anche ai fini Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità ordinaria.

Se tali soggetti operano in regime di contabilità semplificata, l'agevolazione si applica a patto che le scritture contabili previste dall'**articolo 2217**, secondo comma, del codice civile, siano integrate con un apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.

L'Irpef è determinata applicando, alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito

d'impresa, le aliquote ordinarie (previste dall'**articolo 11**, Tuir), ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

Cumulabilità

Per espressa previsione normativa, la mini-Ires è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

1 - continua

di

Gennaro Napolitano

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2019-esame-della-mini-ires1>